



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Lavori Pubblici, Opere Pubbliche
Attuazione Espropriazioni
Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo

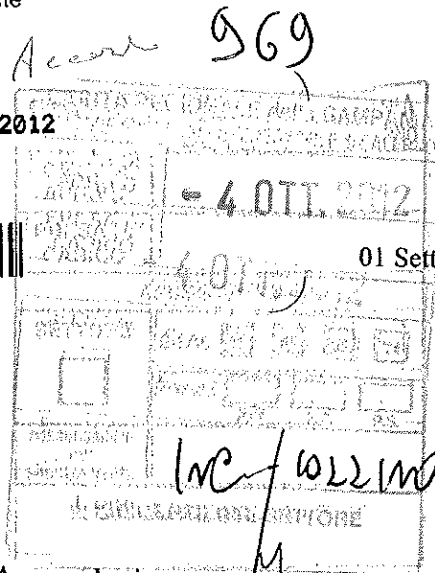
Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0724994 04/10/2012
Mittente: Geotermia - Geotecnica

Assegnatario - Contenzioso Civile e Penale

Classifico - 15. Fascicolo - 22 del 2010



Area 15
10 Settore Prov.le del
Genio Civile di Salerno
Via Sabatini, n. 3
84121 - SALERNO

Area 04
01 Settore Contenzioso Civile e Penale
Via Marina, 19/C - Pal. Armieri
80133 NAPOLI

Oggetto: Prat. n. 6470/08. Avv.ra. Invio sentenza n. 35/12 resa dal TRAP presso la Corte di Appello di Napoli relativa al ricorrente Sica Grazia. Predisposizione degli atti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Si riscontra la nota n. 662545 del 10.09.12, del Settore Contenzioso Civile e Penale, con la quale viene trasmessa la Sent. n. 35/12 e si comunica che questo Settore non ha avuto alcun ruolo né ha svolto alcuna funzione circa l'insorta controversia.

Vorrà, pertanto, il Settore Prov.le del Genio Civile di Salerno, territorialmente competente, predisporre gli atti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Allegato:

- nota del Settore Contenzioso Civile e Penale n. 662545 del 10.09.12.

bgz

Dott. Italo Giulivo



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

AREA 04 - SETTORE 01

RACCOMANDATA A MANO

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0662545 10/09/2012
Ritorno: Contenzioso Civile e Penale

Assegnatario: Geotecnica, geotermia, difesa del suolo
Classifica: 4.1.1.

15 - 03

Settore Geotecnica,
Geotermia Difesa Suolo
Via De Gasperi, 28
NAPOLI

15 - 10

Settore Provinciale del
Genio Civile di Salerno
Via Sabatini, 3
SALERNO

N. Pratica: CC-823/08-335/09-822/08-6929/08-820/08-6470/08
Oggetto: Palma Immacolata, Pecoraro Gerardo +5, D'Amico Carmine,
Galiani Gerardo +1, Oliva Maria e Cuomo Domenico,
Sica Grazia c/Regione Campania
Trasmissione Sentenze nn. 43/12,59/12,57/12,75/12,42/12,35/12
TRAP Napoli

In relazione ai giudizi in oggetto, si trasmettono le sentenze emarginate, per gli adempimenti di rispettiva competenza, rappresentando che, in ordine alle motivazioni in essa riportate e ai precedenti giurisprudenziali in materia, fatta salva ogni indicazione da parte di codesto Settore, l'Avvocatura si riserva ogni valutazione in ordine all'eventuale appellabilità delle stesse.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Avv. Fabrizio Niceforo -

Avv. Carbone/rc
Tel. 081/796-3537
Fax 081/796-3766

SETTORE GEOTECNICA GEOTERMIA DIFESA SUOLO
11 SET. 2012
A: <i>BIASERON</i>
FIRMA <i>[Signature]</i>

N° 35/2012 T.A.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE
PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

R. G. n. 168/08
Proc. n. 145
Rep. n. 143
Est. dr. L. PICA
Oggetto: RISARCIMENTO
DANNI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

Presidente

dott. Leonardo Pica

Giudice delegato

dott. ing. Pietro E. De Felice

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 168/2008 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 16.1.2012 e vertente

T R A

Sica Grazia (C.F. SCIGRZ45L42F138Z), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Ruggiero del foro di Nocera Inferiore, giusta procura a margine del ricorso, e con questo elettivamente domiciliato in Napoli via S. Brigida n. 64 presso lo studio dell'avv. Carmine Loreto

- RICORRENTE -

E

Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno - Bacini del Sarno, dei torrenti vesuviani e dell'Irno (P.I. 80009450653), in persona del commissario straordinario, rappresentato e difeso dall'avv. Concettina Soldovieri del foro di Salerno, con questa domiciliato elettivamente in Napoli, alla via Aspreno n.13 (piazza Bovio), presso lo studio dell'avv. Antonio Parisi, giusta procura a margine della comparsa

E

Comune di Mercato S. Severino (P.I. 80020380657), in persona del sindaco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Torre e Gennaro

Izzo, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, e con questi domiciliato in Napoli alla via Toledo n. 156, presso l'avv.to Fabrizio Ferrigno

E

Regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Carbone, con la quale domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81, giusta procura generale alle liti per notar Cimmino - *OP: 800/1990639*

- RESISTENTI -

CONCLUSIONI

All'udienza del 28.10.2010 le parti presenti hanno reso le conclusioni meglio trascritte a verbale e, sinteticamente:

per il ricorrente: in accoglimento della domanda attorea, condannare i convenuti - *in solido tra loro o anche ciascuno disgiuntamente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.*- all'integrale risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente nel e per l'esondazione *de qua*, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dell'evento al soddisfo effettivo, nonché al pagamento in favore della ricorrente delle anticipate spese di c.t.u. e delle spese, competenze ed onorari di causa, con attribuzione al procuratore antistatario;

per i resistenti: rigettarsi la domanda perché inammissibile e infondata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato in data 25-26.11.2008/1.12.2008 al Comune di Mercato S. Severino, alla Regione Campania ed al Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno - Bacini del Sarno, dei torrenti vesuviani e dell'Irno e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 alla Regione Campania ed al Consorzio di Bonifica in data 4/9.2.2009, Sica Grazia, premesso di essere coltivatrice diretta e conduttrice dei fondi agricoli siti in agro di Mercato S. Severino (SA), località Sibelluccia, riportati in

catasto al foglio 13, particelle n. 167 e n. 169, estesi complessivamente per circa 9.821 mq, di proprietà dell'Istituto Interdiocesano per il sostentamento del Clero di Salerno, ha convenuto in giudizio i suddetti enti per sentirli condannare tutti in solido all'integrale risarcimento dei danni provocati alle colture ed all'azienda agricola da essa istante condotta, a seguito ed in conseguenza dell'esondazione del torrente "Rio Secco" che si è verificato nella serata del 29.10.2003, nel Comune di Mercato S. Severino, in località Sibelluccia, imputando ai suddetti la carenza strutturale della rete scolante superficiale del torrente, la mancata esecuzione degli interventi strutturali necessari, la insufficiente manutenzione e pulizia del letto e la colposa urbanizzazione di parte del corso ed allegando che i danni sono stati quantificati dagli stessi tecnici del Comune pari ad € 36.301,08.

Si sono costituiti ritualmente in giudizio i resistenti, contestando ognuno la propria legittimazione passiva e la legittimazione attiva della ricorrente, oltre che la fondatezza nel merito della domanda, allegando la eccezionalità dell'evento atmosferico causa dell'esondazione.

Ammissa ed espletata la prova per testi, disposta consulenza tecnica d'ufficio, depositata la relazione peritale, all'udienza di discussione, mutato il giudice delegato, la causa è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Va, *in primis*, evidenziato che la ricorrente, qualificatasi affittuaria, ha invocato il risarcimento dei danni arrecati al fondo e alle colture a seguito dell'esondazione del 29 ottobre 2003.

Il Consorzio ed il Comune resistenti hanno contestato la sussistenza della **legittimazione attiva** della ricorrente.

In punto di diritto, va anzitutto osservato che la legittimazione si determina sulla base della domanda e della prospettazione attorea e che

nella specie l'attore si è qualificato affittuario, ossia astrattamente titolare del diritto al risarcimento dei danni subiti *jure proprio*.

L'identificazione del titolare del diritto in concreto, poi, è questione che attiene al merito della controversia e che effettivamente va risolta alla stregua delle risultanze istruttorie.

In punto di fatto, risulta dagli atti che il fondo di cui è causa è stato effettivamente concesso in affitto a Sica Grazia (cfr. il contratto datato 8.3.1999 e quello stipulato il 14.1.2004, versati in atti), per cui non può dubitarsi del fatto che alla data dell'evento dannoso fosse nella disponibilità della ricorrente e che questa abbia diritto ad invocare il risarcimento dei danni patiti.

2) Ribadito che la legittimazione si determina sulla base della domanda attorea, del pari va ritenuta sussistente la **legittimazione passiva degli enti resistenti**, ai quali è stato imputato la mancata esecuzione degli interventi necessari ad ovviare alla carenza strutturale della rete scolante superficiale del torrente, la insufficiente manutenzione e pulizia del letto e la colposa urbanizzazione di parte del corso d'acqua.

Alla stregua della prospettazione attorea, nessun dubbio può sussistere in ordine alla legittimazione della **Regione Campania**. Invero, il torrente Rio Secco (altrimenti conosciuto come Lavinaio o Lavinaro), affluente del torrente Solofrana, in cui confluisce, è da considerarsi "corso d'acqua di natura demaniale" (cfr. la G.U. n. 103 dell'1.5.1900 con il decreto contenente l'elenco delle acque pubbliche, versata nella produzione di parte del Consorzio), per cui la sua tutela e manutenzione rientra tra le competenze della Regione Campania. Né, contrariamente a quanto genericamente assunto dalla difesa regionale, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), per le Regioni

che, come la Regione Campania, non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori.

D'altronde, legittimamente chiamato in causa risulta anche il **Consorzio**, allorchè sia dedotto che il torrente costituisca elemento integrativo dei canali artificiali e naturali destinati a raccogliere le acque ricadenti nel bacino di competenza del Consorzio, con tipica funzione di bonifica del comprensorio. In tal caso, infatti, il Consorzio di bonifica è tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico ed è da considerarsi responsabile dei danni connessi alla omessa manutenzione dei corsi d'acqua, quali alvei inseriti nel proprio comprensorio di bonifica. In ogni caso, è noto che *"qualora un consorzio di bonifica abbia di fatto provveduto, pur non essendo gravato dal relativo obbligo, alla manutenzione di un canale (nella specie, pedemontano), assumendo così la custodia e la gestione del corso d'acqua, sullo stesso grava anche la relativa responsabilità e quindi l'obbligo di risarcire i danni derivanti da difetto di manutenzione"* (Cass. S.U. 9.3.2007 n. 5394).

Peraltro, va anche evidenziato che: *"il consorzio di bonifica che utilizzi acque di un torrente, costituente elemento integrante di canali e regimentato con opere artificiali destinate a raccogliere acque ricadenti nel bacino di sua competenza, in funzione di bonifica del comprensorio, è l'unico soggetto tenuto alla manutenzione delle sponde naturali del detto corso d'acqua, con conseguente sua responsabilità esclusiva nel caso di danni da esondazione.....; dette competenze dei consorzi di bonifica non escludono, peraltro, una solidale responsabilità della regione (ex art. 2051 cc) per la mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio e per omessa custodia delle acque e dell'alveo torrentizio, che abbiano comportato la maggiore pressione sugli argini del medesimo corso d'acqua, concorrendo a provocarne la distruzione, con le carenze di manutenzione, dovute anche al consorzio del comprensorio, ove non abbia provveduto alla necessaria realizzazione e corretta ricostruzione o straordinaria manutenzione dell'argine dello stesso corso d'acqua"* (cfr. Tribunale Superiore

delle Acque n. 67/2006).

Nella fattispecie *de quo*, pertanto, ben può configurarsi, in astratto, una responsabilità del Consorzio per l'omessa manutenzione ordinaria accanto a quella della Regione in relazione alla erronea o insufficiente realizzazione delle opere strutturali ovvero per la mancata esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria che siano state concausa del danno, oltre che per omesso controllo e sollecito delle attività demandate al Consorzio.

Infine, ammissibile va giudicata anche la domanda spiegata nei confronti del **Comune**, cui è stata evidentemente imputata la responsabilità per la colposa urbanizzazione di parte del corso d'acqua, giudicata quale causa o concausa dell'esondazione.

3) Nel merito, la domanda è fondata nei confronti del Comune e della Regione e va accolta per quanto di ragione.

In punto di fatto, alla stregua della espletata prova testimoniale, della documentazione in atti, anche fotografica, e delle risultanze della c.t.u. è rimasto inequivocabilmente accertato che in data 29.10.2003, in occasione di piogge di rilevante intensità ma non di carattere eccezionale, il torrente è esondato, allagando il fondo rustico coltivato dalla Sica e lasciandolo ricoperto di fango, melma, breccie e rifiuti. Quanto alle cause dell'esondazione, il c.t.u. ha accertato che all'epoca dei fatti il torrente in prossimità dei luoghi di causa era attraversato da una strada, vicinale San Marco (o via Sibelluccia), e che, per consentire detto attraversamento, in corrispondenza dell'intersezione tra il torrente e la strada vi era stato il taglio dei muri spondali e l'innalzamento del letto del torrente, rilevando che la suddetta opera era stata realizzata senza tener conto del fatto che le griglie trasversali disposte lungo il nuovo letto si intasano sistematicamente (se non protette da bacini di calma a monte) e che tale opera aveva di fatto ridotto notevolmente la capacità di

convogliamento del torrente (cfr. pagg. 7 e ss. della relazione). Il c.t.u. ha, altresì, verificato che successivamente il suddetto attraversamento è stato chiuso, proprio per evitare episodi analoghi a quello di cui è causa e che in data 15.1.2010 ad opera del Comune è stata ultimata la ricostruzione degli argini del torrente (i muri spondali sono stati rialzati di 50 cm), tant'è vero che in occasione del sopralluogo del 27.4.2010 il c.t.u. ha potuto constatare che, in occasione di un evento piovoso di una certa intensità, nell'alveo, in corrispondenza dell'intersezione ormai chiusa, transitava una cospicua portata d'acqua, con tiranti dell'ordine di 50 cm ed una notevole velocità, tale da dar luogo all'ennesima esondazione, ove non fossero stati ricostruiti i muri spondali (cfr. pag. 14 della relazione).

In definitiva, all'origine dei fatti, vanno, dunque, poste la realizzazione ad opera del Comune del taglio dei muri spondali e dell'innalzamento del letto del torrente (finalizzati a consentire l'attraversamento del torrente) ed una scarsa azione di controllo della regimentazione delle acque del comprensorio, da parte della Regione.

Infatti, come accertato dal c.t.u., non può neppure ritenersi che si sia in presenza di un evento eccezionale tale da rompere il nesso di causalità tra il fatto e l'evento. Invero, facendo riferimento ai valori di pioggia registrati dal pluviometro più vicino all'area di studio e, precisamente, da quello ubicato in località Baronissi (SA), il c.t.u. ha accertato che la precipitazione oggetto dell'evento per cui è causa può considerarsi un evento interessante, con un periodo di ritorno non ordinario, ma non grande al punto da potersi classificare come straordinario, ragion per cui è stato solo l'evento scatenante dell'inondazione (cfr. la relazione a pagg. 16-30).

La domanda risarcitoria può, dunque, giudicarsi fondata nei confronti della Regione Campania e del Comune di Mercato San Severino.

Invece, la domanda in danno del Consorzio di bonifica va rigettata,

non essendo risultata imputabile ad un'omessa manutenzione ordinaria del corso d'acqua l'esondazione di cui è causa.

Ai fini della quantificazione del danno, il c.t.u. ha determinato, sulla scorta dei giustificativi di spesa e di una ben motivata valutazione, il danno in complessivi € 17.454,00, di cui: € 7.000,00 per danni conseguenti all'arresto della capacità produttiva del fondo per un anno (stante l'estensione dell'allagamento); € 2.334,00, per la perdita delle colture; € 6.720,00, per la rimozione dei materiali dal fondo; € 1.400,00, per i lavori di ripristino del livello di produttività del fondo (cfr. pagg. 30-34 della relazione).

Devono, pertanto, condannarsi la Regione Campania ed il Comune di Mercato San Severino al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 17.454,00.

Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (29.10.2003) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. 25.2.2009 n. 4587), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Le spese di lite tra la ricorrente e la Regione ed il Comune di Mercato San Severino seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in favore del distrattario. In favore del distrattario va disposta anche la rifusione delle spese di c.t.u., come liquidate in corso di giudizio, ed anticipate giusta quanto risultante dalle fatture in atti.

In considerazione della difficoltà della materia e dell'obiettivo opinabilità delle questioni circa l'individuazione dell'ente responsabile in caso di esondazione di corsi d'acqua minori, appare equo dichiarare compensate tra le altre parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulle domande proposte da Sica Grazia nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno - Bacini del Sarno, dei torrenti vesuviani e dell'Irno, del Comune di Mercato S. Severino, della Regione Campania, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

- 1) rigetta la domanda spiegata in danno del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno - Bacini del Sarno, dei torrenti vesuviani e dell'Irno;
- 2) accoglie la domanda in danno della Regione Campania e del Comune di Mercato S. Severino e, per l'effetto, li condanna in solido al pagamento in favore di Sica Grazia dell'importo di € 17.454,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;
- 3) condanna la Regione Campania ed il Comune di Mercato S. Severino alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 448,93 per spese, € 1.648,00 per diritti ed € 2.765,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CPA sul dovuto, e delle spese di c.t.u., come liquidate in corso di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario;
- 4) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le altre parti.

Così deciso a Napoli il 20.2.2012

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Funzionario Giudiziario

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

7 MAR 2012

IL DIRIGENTE DI CANCELLERIA